

## ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI

### **G/2754/1/1**

Montevecchi, Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

premesso che:

l'articolo 4 individua l'ambito definitorio della «sicurezza urbana» come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di riqualificazione anche sociale, culturale e urbanistica, nonché mediante il recupero delle aree o dei siti degradati. Si prevede altresì che lo Stato, regioni e enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrano, anche con azioni integrate, alla realizzazione della sicurezza urbana;

la valorizzazione di un patrimonio consolidato, che versa in stato di abbandono e di degrado, oltre a risultante fondamentale ai fini dell'incremento della sicurezza urbana, moltiplicherebbe le opportunità di socializzazione e di profitto contenendo, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia, in chiave di rigenerazione ambientale;

valutato che:

la Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, nel corso della legislatura corrente, ha svolto un'ampia ed. approfondita indagine conoscitiva sulla Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, finalizzata ad individuare strategie di recupero e di riqualificazione sociale del territorio nazionale;

impegna il Governo:

nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, a voler considerare prioritario il recupero delle aree o dei siti degradati e abbandonati, anche attraverso il Documento approvato all'unanimità dalla 7<sup>a</sup> Commissione Permanente del Senato, l'8 marzo 2016, a conclusione dell'indagine conoscitiva summenzionata sulla Mappa dell'abbandono dei luoghi-culturali (*Doc. XVII n. 6*).

### **G/2754/13/1 (testo 2)**

Lo Moro, Migliavacca, Battista, Casson, Corsini, Dirindin, Fornaro, Gatti, Granaiola, Gotor, Guerra, Pegorer, Ricchiuti, Sonago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città),

premesso che :

è assolutamente condivisibile affrontare con strumenti efficaci e con la corresponsabilità di tutti i livelli istituzionali che hanno competenza in materia il tema della sicurezza delle città, su cui da tempo richiamano l'attenzione le amministrazioni comunali, ed in particolare i Sindaci, che

costituiscono il primo riferimento dei cittadini sul territorio e si trovano spesso a fronteggiare esigenze, anche di sicurezza, senza disporre di risorse umane e finanziarie adeguate;

lo stesso concetto di sicurezza delle città o di “sicurezza urbana”, secondo l’espressione usata nel disegno di legge, è difficile da definire in maniera oggettiva perché la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, da cui non si può prescindere, può essere – e spesso è – alimentata da condizioni soggettive, esistenziali e relazionali, nonché strumentalizzata a fini di consenso elettorale dal cosiddetto partito della paura;

l’art. 4 del disegno di legge risente di tale difficoltà e propone una definizione della sicurezza urbana alquanto generica, che va necessariamente interpretata tenendo conto delle esemplificazioni concrete che nel testo vengono fatte per definire il campo di operatività dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” (art. 5) e degli altri provvedimenti previsti e disciplinati (articoli 8 e seguenti),

considerato che:

dagli obiettivi elencati nell’articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati ed ora alla valutazione del Senato, emerge, in particolare, che la sicurezza urbana va perseguita (non solo attraverso azioni dissuasive e/o divieti ma anche e soprattutto) attraverso azioni positive di “promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale (comma 2, lettera *c-bis*);

per evitare interpretazioni sbagliate e inutili contenziosi, in relazione alla modifica dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotta dall’articolo 8 comma 1 lettera *a*) del disegno di legge, che non appare di facile lettura, andrebbe meglio chiarito che si introduce una nuova facoltà per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alle “esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”;

in relazione all’articolo 8 comma 2, che consente di agire in contrasto con le norme in materia (di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche), andrebbero monitorati l’interpretazione e l’uso concreto delle “ordinanze non contingibili e urgenti”, che così come introdotte e disciplinate dalla normativa richiamata potrebbero non superare i principi enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011;

va verificato in concreto, attraverso un serio e capillare monitoraggio, l’effetto delle misure introdotte dagli articoli 9 e 10 del disegno di legge che, se non affiancate da efficaci azioni positive da parte delle amministrazioni pubbliche, possono produrre effetti esclusivamente afflittivi in contrasto con l’obiettivo di “eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale” e di “affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile” contenuti nell’articolo 4 del disegno di legge (che - come già detto - definisce la sicurezza urbana),

impegna il governo

a tenere conto, nell’elaborazione delle linee per la promozione della sicurezza integrata e nella loro successiva attuazione, che la partecipazione degli enti locali ai patti per la sicurezza urbana sarà tanto più efficace quanto più sarà sostenuta da politiche pubbliche adeguatamente disegnate e finanziate che consentano azioni positive di contrasto dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e di recupero delle periferie e delle zone degradate;

a precisare, con strumenti idonei ad evitare interpretazioni sbagliate e/o non omogenee, che la modifica dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotta dall’articolo 8 comma 1 lettera *a*) del disegno di legge, introduce la facoltà per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alle “esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”;

a verificare, anche monitorando l’interpretazione e l’uso concreto delle “ordinanze non contingibili e urgenti” di cui all’articolo 8 comma 2, se l’applicazione della nuova normativa rispetta i principi enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011;

a verificare in concreto, attraverso un serio e capillare monitoraggio, l'applicazione delle misure introdotte dagli articoli 9 e 10 del disegno di legge, che produrrebbero effetti esclusivamente afflittivi se non affiancate da azioni finalizzate alla "eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale" e alla "affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;

a relazionare annualmente al Parlamento sulle azioni di tutela della sicurezza e di promozione dell'inclusione sociale poste in essere dalle istituzioni pubbliche in applicazione della normativa introdotta dal disegno di legge all'esame del Senato, anche ai fini di eventuali modifiche e correttivi.

## **G/2754/14/1**

Granaiola, Fornaro, Dirindin, Ricchiuti, Corsini, Battista, Casson, Pegorer, Migliavacca, Gatti

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754),

premesse che:

il decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, si propone di affrontare la questione della sicurezza integrando le iniziative

dello Stato, degli enti territoriali e di altri soggetti istituzionali che, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, possono in tal modo concorrere alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato per il benessere delle comunità territoriali, legando la prevenzione e l'opera di repressione agli interventi di riqualificazione (urbanistica, economica, sociale e culturale) delle periferie e dei luoghi più degradati delle città;

all'articolo 4 il concetto di « sicurezza urbana» appare scarsamente definito se si intendono delineare con chiarezza le aree di intervento dei soggetti istituzionali, ed evitare che sicurezza urbana e diritti fondamentali delle persone entrino in collisione, in particolare per quanto attiene al tema dell'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale che non possono essere affrontati con iniziative repressive, ma attraverso politiche sociali adeguate;

è, inoltre, necessario che il potere di inibizione delle attività da parte del Sindaco, previsto all'articolo 8, sia effettivamente conferito per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in caso di lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali quelli relativi alla libertà, alla dignità umana, all'utilità sociale e alla salute dei cittadini;

quanto all'ordine di allontanamento dei soggetti trasgressori delle ordinanze previsto dagli articoli 9 e 10, è indispensabile che in fase di applicazione si valuti la necessità di prevedere congiuntamente misure atte ad impedire che l'allontanamento si trasformi nello spostamento del medesimo problema in altro luogo;

non meno rilevante è la necessità di chiarire al più presto i criteri di ripartizione delle risorse ai fini della installazione di sistemi di videosorveglianza, garantendo la messa in campo di risorse effettive per la realizzazione degli obiettivi prefissati;

impegna il Governo:

a garantire risorse adeguate per l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale che non possono essere considerati i determinanti della mancata sicurezza delle città;

a prevedere in caso di allontanamento dei soggetti che impediscono l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture e pertinenze ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, con stazionamento ed occupazione di spazi ivi previste misure di welfare che tutelino chi si trova in grave situazione di marginalità sociale, di povertà estrema e di abbandono;

a prevedere oltre all'allontanamento di chi esercita il commercio abusivo, o chi esercita atti di parcheggiatore o guardamacchine abusivo, attività di polizia locale tese all'individuazione di chi tiene le fila dell'organizzazione di tali attività illecite;

a prevedere efficaci strumenti di monitoraggio dei provvedimenti adottati al fine di garantire che le esigenze di una maggiore sicurezza urbana non si scontrino con la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

**G/2754/66/1 (già em. 5.11)**

De Petris

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2754 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

impegna il Governo

a compiere ogni iniziativa utile affinché, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sia previsto il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e dei comitati di quartiere impegnati nel territorio.

**G/2754/47/1 (già em. 5.44) (testo 2)**

Gasparri, Bernini, Malan, Fazzone, Mario Mauro, Floris, Galimberti

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2754 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge legge indica tra gli strumenti per la promozione della sicurezza nelle città, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco che individuano concretamente gli interventi da attuare per la sicurezza urbana,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure per garantire la detrazione totale delle spese finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti e comunque di violazioni di domicilio.

**G/2754/3/1**

Serra, Endrizzi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

l'articolo 5 statuisce la sottoscrizione di appositi patti tra prefetti e sindaci al fine dell'adozione di interventi per la sicurezza urbana e per contrastare il degrado delle città e delle zone periferiche, promuovendo, contemporaneamente, progetti di inclusione ispirati alla solidarietà sociale;

i Comuni svolgono un ruolo privilegiato in ordine alla conoscenza dei fenomeni di marginalità sociale e culturale, in quanto enti di prossimità. A cagione di ciò, rappresentano i soggetti istituzionali sicuramente facilitati nella promozione e valorizzazione di iniziative e progetti finalizzati ad adottare azioni mirate a sostegno delle fasce della popolazione più debole, residente, in particolare, nelle periferie delle grandi città. Tali azioni e progetti risultano certamente più efficaci se sviluppati attraverso la promozione di reti di lavoro tra Comuni limitrofi, le scuole di ogni ordine e grado, le università e le associazioni più rappresentative che svolgono attività di educativa di strada;

considerato che:

appare evidente che il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella promozione dell'educazione dei soggetti emarginati, rappresenta un'occasione di conoscenza approfondita delle reali esigenze di questi soggetti e degli strumenti tecnico-pedagogici indispensabili per prevenire fenomeni di marginalizzazione e di microcriminalità che conducono al degrado culturale e sociale e rendono meno sicura la fruizione delle città e dei loro servizi, oltre che arrecare un danno all'ordine decoro;

impegna il Governo:

a coinvolgere nella stipulazione dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana le associazioni più rappresentative che svolgono attività di educativa di strada, in quanto soggetti privilegiati nella conoscenza degli strumenti tecnico-pedagogici da impiegare per affrontare i fenomeni e le problematiche educative dei soggetti marginalizzati, al fine di prevenire episodi di degrado urbano e di microcriminalità attraverso appositi progetti di inclusione.

#### **G/2754/17/1 (testo 2)**

Calderoli, Consiglio, Candiani, Centinaio, Arrigoni, Comaroli, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

premesso che:

nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza, è significativo rilevare come sia necessario riconoscere istituzionalmente quelle iniziative locali di controlli del territorio realizzate dai Comuni italiani;

è doveroso valorizzare le pratiche provenienti dal basso, dalle stesse amministrazioni comunali, e finalizzate a fornire nuovi strumenti di risposta ad esigenze non adeguatamente realizzate dal livello statale;

è urgente potenziare i poteri e le funzioni dei Sindaci in materia di sicurezza urbana. Sono infatti i Comuni, che quotidianamente sono chiamati ad affrontare i problemi di ordine pubblico senza spesso disporre delle competenze e delle risorse necessarie. In sostanza, si deve ratificare l'azione di quei Sindaci che, con coraggio e lungimiranza, hanno cercato di offrire risposte tempestive alla problematica della sicurezza spingendosi al limite delle proprie attribuzioni istituzionali;

i Sindaci devono essere considerati strumento del Governo anche nel delicato settore della sicurezza, adottando i provvedimenti urgenti che riterranno opportuni per proteggere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. È un primo passo verso il federalismo in un settore chiave dell'amministrazione che fino ad oggi è stato prerogativa del potere centrale;

un valido supporto per il potenziamento delle politiche locali di controllo del territorio passa anche attraverso il potenziamento dei servizi comunali ili video sorveglianza;

impegna il Governo:

ad intervenire in tempi urgenti per semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di video sorveglianza, d'intesa con la Conferenza unificata.

#### **G/2754/30/1 (testo 2)**

Calderoli, Consiglio, Candiani, Centinaio, Arrigoni, Comaroli, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza che coinvolga le Forze dell'Ordine dello Stato e le Polizie Locali è un'essenziale condizione per l'accrescimento dell'efficacia dell'azione di repressione del crimine;

i vincoli stringenti di bilancio ai quali l'Unione Europea richiama costantemente il nostro Paese sono alla base del blocco parziale del *turn over* che ha sensibilmente ridotto gli organici delle Polizie Locali mentre si sta profilando anche una forte contrazione degli effettivi della Polizia di Stato;

potrebbe quindi essere utile allargare il sistema in modo tale da ricomprendervi anche le associazioni di privati non armati disponibili ad assicurare la «cosiddetta sorveglianza di vicinato», forma di dissuasione del crimine di particolare efficacia potenziale soprattutto nelle ore notturne, in accordo ed in collaborazione con tutte le forze di polizia, nazionali e locali, presenti sul territorio:

impegna il Governo:

a promuovere forme di collaborazione tra Forze dell'Ordine, polizie locali e associazioni di cittadini, per rafforzare la sicurezza urbana, tenuto anche conto delle esperienze già maturate con gli accordi di vicinato.

#### **G/2754/38/1 (già em. 7.11) (testo 2)**

Di Biagio, Mancuso, Crimi, Morra, Lucio Romano

Il Senato,

in sede di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

premesso che:

il provvedimento in oggetto interviene all'art. 7, comma 2-ter per rettificare parzialmente l'ingiusta disparità di trattamento che ha interessato, dal 2011 ad oggi, il personale afferente la polizia locale a seguito delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Salva Italia 2011"), che hanno eliminato gli istituti di equo indennizzo, causa di servizio e pensione privilegiata per il personale della PA mantenendoli in deroga solo per alcune categorie di soggetti particolarmente esposti a rischio, ossia il personale afferente il comparto sicurezza e difesa, aggiungendo in seconda battuta i vigili del fuoco e soccorso pubblico;

fino ad oggi restava escluso dalla deroga tutto il personale di polizia locale, circa 65000 agenti su tutto il territorio nazionale, che quotidianamente sono coinvolti in condizioni di rischio analogamente ai colleghi delle altre forze di polizia. Il provvedimento in esame rettifica la disparità limitatamente all'equo indennizzo e alla causa di servizio, tralasciando di parificare in tema di pensione privilegiata;

vale la pena ricordare che la pensione privilegiata è il trattamento economico concesso all'agente di polizia di Stato o di soccorso pubblico o vigile del fuoco, che abbia riportato infermità o lesioni per causa di servizio e che diventi "inabile" cioè inidoneo al servizio in modo assoluto e permanente per infermità derivanti da causa di servizio. Resta inspiegabile il motivo per cui si riconoscerebbe - finalmente - la causa di servizio e l'equo indennizzo agli agenti di polizia locale, senza però concedere loro il trattamento conseguente una volta posti in congedo a causa dell'invalidità riportata;

la disposizione difatti riconoscerebbe la specificità della polizia locale e le condizioni operative particolarmente rischiose, che i drammatici eventi di cronaca degli ultimi giorni hanno riportato all'attenzione mediatica, senza tuttavia dare pienamente seguito alle esigenze di tutela che ne conseguono,

impegna il Governo:

a verificare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le possibili soluzioni affinché possano essere superate le criticità evidenziate in premessa, assicurando la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, mediante un intervento strutturale che inserisca la polizia locale tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto cosiddetto "Salva Italia" 2011, superando l'attuale disparità di trattamento.

### **G/2754/37/1 (già em. 7.20)**

Mazzoni, Milo, Bisinella, Munerato, Bellot

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

premesso che:

il decreto legge aumenta considerevolmente le funzioni e i compiti della polizia locale;

permane una ingiustificata differenza tra i corpi di polizia locale e il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;

la polizia locale, in particolare, non può usufruire degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'art. 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di estendere al personale della polizia locale, oltre all'equo indennizzo del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, già previsto nel comma 2-ter dell'art. 7 del decreto legge, anche gli istituti dell'accertamento dell'infermità da causa di servizio e della pensione privilegiata.

### **G/2754/43/1 (già em. 7.22) (testo 2)**

Mazzoni, Milo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

premesso che:

il decreto legge aumenta considerevolmente le funzioni e i compiti della polizia locale;

il *turn over* del personale dei corpi di polizia locale è fermo da tempo, causando effetti nefasti, non solo generando peggioramenti nella tenuta dei servizi offerti ai cittadini ma anche peggiorando per questa via il rapporto tra addetti e popolazione residente;

si rileva, in particolare, come nel triennio 2012-2015, si è passati da 61.106 addetti a 58.183, con una riduzione del 5%, pari a meno 2.923 lavoratori. La gran parte di questi afferiscono ai Comuni che segnano un trend in diminuzione ancora peggiore: la riduzione nei Comuni del personale della polizia locale è del 6%, passando da 56.864 a 53.577 addetti;

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di permettere ai comuni di concorrere più attivamente al mantenimento della sicurezza urbana, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di valutare la sospensione delle limitazioni al *turn over* del personale dei corpi di polizia municipale.

### **G/2754/5/1 (testo 2)**

Pezzopane

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754),

premesso che:

l'articolo 7, comma 2-ter, dispone l'applicazione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nei confronti del personale di polizia locale,



provvedendo alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione, quantificati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;

il medesimo comma prevede, altresì, che – con riferimento alla corresponsione di tali benefici (equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per causa di servizio) – con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni;

impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di estendere gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e del trattamento pensionistico privilegiato riservato alle forze di polizia anche al personale della polizia locale.

#### **G/2754/6/1 (testo 2)**

Collina, Cardinali, Mirabelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754),

premesso che:

l'articolo 7, comma 2-ter, dispone l'applicazione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nei confronti del personale di polizia locale, provvedendo alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione, quantificati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;

Il medesimo comma prevede, altresì, che - con riferimento alla corresponsione di tali benefici (equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per causa di servizio) - con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di sviluppare ogni iniziativa utile a garantire la copertura dei costi relativi all'estensione dell'equo indennizzo.

#### **G/2754/8/1 (testo 2)**

Calderoli, Candiani, Consiglio, Centinaio, Arrigoni, Comaroli, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2011, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», premesso che:

l'articolo 7, comma 1-*bis* del provvedimento in esame promuove l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche da parte di privati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, prevedendo la possibilità per le Amministrazioni comunali di applicare specifiche forme di detassazione;

con nota del 6 febbraio 2017 il Ministero dello Sviluppo economico – Ispettorato territoriale del Friuli Venezia Giulia, ha segnalato di aver rilevato presso le Amministrazioni comunali ripetute problematiche conseguenti alla carenza dei necessari dati informativi relativi agli obblighi di legge previsti per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi degli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 259 del 2003;

gli uffici della prefettura, facendo seguito alle richieste di chiarimento avanzate alle Amministrazioni locali, hanno risposto con una circolare, interpretando le indicazioni del citato Ispettorato circa la normativa vigente in materia sull'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale e le relative sanzioni in caso di inadempienza, specificando che rientrano nella fattispecie di reti di comunicazione elettronica ad uso privato anche quelle realizzate ed esercitate dai Comuni a supporto delle proprie attività istituzionali e/o lavorative;

nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza, è necessario riconoscere istituzionalmente quelle iniziative locali di controllo del territorio realizzate dai Comuni italiani, valorizzando le pratiche provenienti dalle stesse amministrazioni comunali, finalizzate a fornire nuovi strumenti di risposta ad esigenze non adeguatamente realizzate dal livello statale;

è urgente potenziare i poteri e le funzioni dei Sindaci in materia di sicurezza urbana, essendo i Comuni chiamati quotidianamente ad affrontare i problemi di ordine pubblico, senza spesso disporre delle competenze e delle risorse necessarie. In sostanza, si deve ratificare l'azione di quei Sindaci che, con coraggio e lungimiranza, hanno cercato di offrire risposte tempestive alla problematica della sicurezza spingendosi al limite delle proprie attribuzioni istituzionali;

appare irragionevole che le Amministrazioni locali, che dovrebbero essere considerate strumento del Governo anche nel delicato settore della sicurezza, per attivare sistemi di video sorveglianza finalizzati a proteggere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, siano soggetti alla richiesta di autorizzazione presso il Ministero e siano equiparati ai privati per quanto riguarda il pagamento del canone di attivazione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire con le opportune misure, anche di carattere esplicativo, per specificare che le Amministrazioni locali dell'intero territorio nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non sono equiparate ai privati per la richiesta di autorizzazione e il pagamento del canone in merito all'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica.

**G/2754/19/1**

Mussini, Simeoni, Vacciano, Bencini, Campanella

Il Senato,

premesso che:

la nozione di sicurezza racchiude in sé un significato ben più ampio della declinazione in termini di decoro e di vivibilità dei luoghi, ma soprattutto presuppone l'eliminazione di tutte quelle situazioni di rischio potenzialmente idonee a favorire la diffusione di fenomeni criminosi;

l'introduzione di nuove misure punitive, idonee ad incidere gravemente sui diritti e sulle libertà fondamentali, tutelati sia dalla Costituzione che dalle fonti sovranazionali, non può essere considerata una soluzione sufficientemente efficace a garantire ai cittadini il diritto alla sicurezza urbana;

un intervento pubblico a tutela della sicurezza deve necessariamente andare ad incidere in maniera risolutiva sui problemi sociali che costituiscono terreno fertile per fenomeni di allarme

sociale: il degrado urbano infatti è solo l'effetto e la conseguenza del disagio economico e sociale diffuso su tutto il territorio nazionale e non solo nelle aree in cui la percezione possa sembrare più evidente; l'obiettivo della sicurezza urbana deve essere necessariamente perseguito attraverso previsioni volte, non solo a rafforzare i poteri dei rappresentanti degli enti locali ma, soprattutto, a promuovere il coordinamento degli attori della coesione sociale (famiglie, scuole, associazioni, e simili);

il Terzo Settore contribuisce in maniera determinante alla prevenzione e al sostegno di situazioni di disagio sociale in ambiti fondamentali e strategici per il Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, sia sotto il profilo occupazionale, rappresentando un importante ambito lavorativo su tutto il territorio nazionale. La legge quadro sui servizi sociali n. 328/2000 ha istituito un sistema integrato di interventi e servizi sociali da realizzarsi mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e mediante la definizione di percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse e a impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;

considerato che:

con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, AS 2754, all'esame della 1 Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, all'articolo 7, come modificato nella prima lettura alla Camera dei Deputati, è stata introdotta la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nei limiti di spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente;

in questa prospettiva sarebbe opportuno prevedere lo stesso meccanismo di assunzione di personale per il servizio sociale professionale e i servizi sociali del territorio nei limiti di spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, visto il fondamentale apporto di queste professionalità alla prevenzione e al sostegno di situazioni di disagio sociale in ambiti fondamentali e strategici per il Paese;

impegna il Governo:

a favorire, anche attraverso misure di natura economica, capillari ed uniformi, l'eliminazione delle situazioni di degrado economico e sociale su tutto il territorio nazionale;

a prevedere misure di sostegno per i servizi sociali ed a garantire condizioni di concorrenza favorevoli al Terzo Settore improntate a criteri di qualità dei servizi, in funzione del superiore interesse sociale che lo stesso deve perseguire;

a introdurre misure, anche di carattere normativo, finalizzate all'assunzione di personale per il servizio sociale professionale e i servizi sociali del territorio nei limiti di spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente.

### **G/2754/7/1 (limitatamente alla lettera c)**

Endrizzi, Crimi, Morra

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

premesso che:

l'articolo 5 introduce alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in relazione al potere del sindaco di adottare

ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltreché, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

impegna il Governo:

attraverso gli opportuni e celeri provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo a prevedere:

a) che il Sindaco, fatte salve le normative vigenti, attraverso apposite ordinanze, possa regolare gli orari, l'ubicazione e le modalità di esercizio di tutti i giochi pubblici in denaro offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con particolare riferimento alla tutela dei cittadini minorenni e quelli socialmente vulnerabili;

b) che i Comuni possano autonomamente limitare la distribuzione sul territorio dei luoghi in cui si esercitano giochi pubblici in denaro anche offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati dai minori e dalle fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione;

c) ad attenersi, in sede di Conferenza unificata, al rispetto dell'autonomia normativa e regolamentare di Regioni ed enti locali in materia di contrasto all'azzardopatia, in modo da garantire e preservare la normativa regionale vigente, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale.

#### **G/2754/51/1 (già em. 8.0.5) (testo 2)**

Gasparri, Bernini, Malan, Fazzone, Mario Mauro, Floris, Galimberti

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2754 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

premesso che:

il decreto legge in esame reca, in primo luogo, disposizioni in materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana;

gli appartenenti alla polizia locale, svolge quotidianamente compiti e funzioni di particolare pericolosità e delicatezza,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di garantire agli appartenenti alla polizia locale l'applicazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

**G/2754/11/1**

Montevecchi, Crimi, Endrizzi, Morra

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

premesso che:

l'articolo 13 dispone che, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nei corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici e sedi-universitarie, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi;

è previsto, altresì, che il divieto è disposto individuando-modalità applicative compatibilità le altre, con le esigenze di studio del destinatario dell'atto;

impegna il Governo:

a voler assicurare, in modo assoluto e prioritario, anche coinvolgendo le istituzioni scolastiche interessate il diritto allo studio degli eventuali soggetti destinatari dell'alto, valutandolo come parte interessante del percorso riabilitativo e rieducativo della pena, anche al fine di evitare, per i medesimi soggetti, fenomeni di dispersione scolastica e di esclusione sociale.

**G/2754/20/1 (testo 2)**

Catalfo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (AS 2754),

considerato che:

la legge n. 124 del 2015, ha conferito al Governo un'ampia delega per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici;

per quanto attiene al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i principi e criteri direttivi della delega hanno indicato, oltre al trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento di incendi con mezzi aerei, l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (articolo 8, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015);

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si trova a gestire una tra le più importanti componenti aeree dello Stato, composta da 6 linee di volo, tra elicotteri ed aerei, per un totale di oltre 75 aeromobili;

la componente aerea dei Vigili del fuoco ha sempre dimostrato professionalità e massima tempestività negli interventi di soccorso, come puntualmente confermato anche nell'ultimo evento sismico avvenuto nei territori dell'Italia centrale, dove i soli aeromobili dello Stato presenti in aerea operativa, fin dalle primissime ore, erano gli 8 elicotteri del Corpo;

considerato inoltre che:

per i Vigili del fuoco, in considerazione della rilevanza e specificità delle funzioni svolte dalla componente aerea del Corpo e delle elevate professionalità del personale pilota e specialista, al quale il Ministero rilascia i brevetti di volo ai sensi della legge n. 521 del 1988, è stata prevista l'istituzione di uno specifico ruolo aeronaviganti;

a tale ruolo tuttavia, non sarebbe stato corrisposto un adeguato inquadramento giuridico ed economico, contrariamente a quanto previsto per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, a cui si applica la legge n. 78 del 1983 e successive modifiche e integrazioni (in particolare, articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosiddetto trascinamento);

al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (dirigente, direttivo ed operativo), infatti, non sarebbero corrisposte l'indennità di aeronavigazione (articoli 5 della legge n. 78 del 1983), le indennità supplementari (articolo 13) di pronto intervento aereo, di istruttore di volo e di specialità, l'indennità per allievi piloti (articolo 14), l'indennità di volo orafia (tabella 111), i compensi per collaudi (articolo 13). Appare peraltro utile segnalare che al personale, degli altri corpi dello Stato, anche ad ordinamento civile, l'indennità di vaio risulterebbe incrementata di un ulteriore emolumentofisso aggiuntivo, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, a cui si applica anche il meccanismo del trascinamento;

valutato che:

emergerebbe pertanto che un'analogha attività lavorativa, che comporta i medesimi rischi e responsabilità, risulta retribuita in misura nettamente inferiore per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il recente ingresso del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale rende ancor più evidente tale incongruità ed ingiustificabile la coesistenza nella stessa amministrazione di personale con così differente trattamento retributivo;

la situazione ha generato nel personale della componente aerea dei Vigili del fuoco quella situazione di forte disagio e demotivazione (sicuramente non positiva per lo svolgimento delle complesse e delicate attività aeronautiche, per il mantenimento delle licenze di volo e in particolare per gli aspetti sicurezza del volo) che ha determinato nei piloti e specialisti del nucleo elicotteri di Catania la decisione radicale di rassegnare le proprie dimissioni all'incarico per essere reintegrati nel settore operativo dei vigili del fuoco;

impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di porre in essere urgenti iniziative di carattere normativo affinché venga riconosciuto anche al personale pilota e specialista di aeromobile del corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso inquadramento giuridico, economico e pensionistico del restante personale aeronavigante dello Stato, escludendo altresì che tale questione sia rinviata alla contrattazione collettiva.

## **G/2754/27/1 (testo 2)**

Calderoli, Consiglio, Candiani, Centinaio, Arrigoni, Comaroli, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana non può prescindere dalla presenza sul territorio di polizie locali efficienti e dotate di organici adeguati al compito sempre più arduo di mantenere l'ordine pubblico e la legalità;

le polizie locali hanno subito-nel corso degli anni una importante riduzione delle proprie capacità operative a causa del blocco parziale del *turn over*;

sarebbe conseguentemente importante non soltanto fermare il processo di contrazione degli organici in servizio nelle polizie locali ma, in una certa misura, invertirlo; perseguendo gradualmente la reintegrazione delle vecchie piante organiche:

impegna il Governo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a reperire alla prima occasione utile le risorse necessarie al finanziamento di un piano di assunzioni diffuso a beneficio delle polizie locali di tutto il Paese, con l'obiettivo di riportarne gradualmente gli organici ai livelli che avevano prima che il *turn over* venisse limitato.

**G/2754/41/1 (già em. 16-bis.0.1)**

Bruni

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2754 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

premesso che:

il decreto in esame detta disposizioni in materia di sicurezza integrata e sicurezza urbana, proponendo così un nuovo modello di *governance* del sistema;

per la realizzazione di tali finalità il decreto consente, per gli anni 2017 e 2018, ai comuni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito il pareggio del bilancio la facoltà di assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale per potenziare l'attività di controllo del territorio e per dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana,

considerato che:

la sicurezza urbana è parte integrante del più alto livello della sicurezza integrata che, a sua volta, concerne necessariamente quella "nazionale";

sarebbe, dunque, opportuno che a tutto il sistema sicurezza siano attribuite le necessarie dotazioni di personale e mezzi al fine di garantire la reale efficacia dell'attività svolta da coloro che quotidianamente operano in tale sistema, nei suoi diversi livelli, per fronteggiare emergenze che continuano a sovrapporsi, aumentando una diffusa percezione di "insicurezza" tra i cittadini,

impegna il Governo

ad adottare necessari e tempestivi provvedimenti che, impegnando le opportune risorse, consentano di dotare le forze che rientrano nel Comparto Sicurezza di nuove risorse umane e strumentali, adeguate alle emergenze che il paese deve fronteggiare.